

# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



## AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

### REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA

**Testo aggiornato al D. R. n. 305 dell'11 febbraio 2008**

#### *Articolo 1*

#### *Natura e caratteristiche del Dipartimento*

Il Dipartimento di Economia e Statistica è la struttura dell'Università della Calabria che promuove e coordina l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari elencati nel successivo art. 12.

Il Dipartimento, in particolare:

- a) promuove e coordina ricerche di base e ricerche finalizzate nei settori scientifico-disciplinari di cui al successivo art. 12;
- b) concorre allo svolgimento delle attività didattiche, secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di Facoltà e di Corso di studio;
- c) promuove, organizza e concorre alla realizzazione dei corsi nei Dottorati di ricerca attivati dal Dipartimento;
- d) fornisce servizi didattici di supporto allo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali;
- e) esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti in organico di professore e ricercatore, relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, elencati nel successivo art. 12;
- f) esprime pareri, per gli stessi settori, sulla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, sul conferimento di supplenze e sulla stipula di contratti di insegnamento;
- g) può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto dei propri fini istituzionali e secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo.

Il Dipartimento di Economia e Statistica ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa, che esercita conformemente alle disposizioni di legge, allo Statuto e al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Dipartimento dispone di personale per il proprio funzionamento.

## *Articolo 2* ***Membri del Dipartimento***

Al Dipartimento di Economia e Statistica afferiscono:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
- c) i professori a contratto;
- d) i ricercatori;
- e) i titolari di assegni di ricerca;
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
- g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
- h) gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione del servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c) ed h) delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Economia e Statistica è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

## *Articolo 3* ***Organi del Dipartimento***

Sono organi del Dipartimento di Economia e Statistica:

- il Consiglio di Dipartimento (CdD)
- il Direttore del Dipartimento (DdD)
- la Giunta di Dipartimento (GdD)

*Articolo 4*  
***Il Consiglio di Dipartimento***

Il Consiglio è l'organo di programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Delibera altresì sulle materie previste dalla legislazione universitaria vigente e dallo Statuto dell'Università della Calabria.

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori che hanno aderito al Dipartimento;
- b) il segretario amministrativo con voto consultivo;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento pari al 25%, arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria;
- d) un rappresentante degli studenti per ogni Dottorato di ricerca eventualmente attivato dal Dipartimento e con sede amministrativa nell'Ateneo;
- e) un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca afferenti al Dipartimento.

La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni, concorre alla determinazione del numero legale ed ha diritto di voto deliberativo su tutti i problemi di carattere amministrativo.

La votazione avviene su schede in cui siano elencati i nomi di tutto il personale tecnico-amministrativo che presta servizio nel dipartimento. In caso di parità di voti risultano eletti quelli che vantano maggiore anzianità di servizio.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 30 per cento degli aventi diritto.

La rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti dura in carica due anni.

In caso di dimissioni, cessazione dal servizio o sospensione per un periodo superiore a sei mesi, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di eleggibili si procede ai sensi dell'art. 7, comma 2.

Le votazioni sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso affisso all'albo del Dipartimento almeno 15 giorni prima della data della votazione.

Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30 per cento degli iscritti nei rispettivi elenchi elettorali.

A parità di preferenze risulta eletto il più anziano di età.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

L'esercizio di funzioni di competenza del Consiglio può essere delegato alla Giunta con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

In casi urgenti il Direttore del Dipartimento può emettere decreti su materie di competenza del CdD, decreti che dovranno però essere sottoposti a ratifica nel successivo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore oppure, in caso di suo impedimento dal Vice-Direttore; funge da segretario, con l'incarico di redigere i verbali, il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle riunioni del Consiglio con voto

consultivo per le materie di sua competenza. Il verbale, di norma, viene approvato nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento.

Su invito del Direttore del Dipartimento possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per la discussione di argomenti specifici iscritti nell'OdG, "esperti" che svolgano la loro attività nell'ambito del Dipartimento o in altra Istituzione.

Il Consiglio di Dipartimento può nominare commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi, su convocazione del Direttore. Quest'ultimo è altresì tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri che lo compongono, sull'ordine del giorno indicato nella richiesta.

Ogni membro del Consiglio ha diritto di richiedere l'inclusione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti. La richiesta deve essere inoltrata almeno tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

La comunicazione della convocazione del Consiglio di Dipartimento, che dovrà contenere il relativo ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data fissata per il Consiglio. In casi straordinari il termine potrà essere ridotto fino a 24 ore, con la convocazione a domicilio di ciascun membro a mezzo di telefono, telefax, telegramma o posta elettronica.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere comunicate dal Direttore fino a 24 ore prima della riunione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei membri che lo compongono, dedotti coloro che abbiano giustificato la loro assenza. Sono in ogni caso giustificati i membri del Consiglio in congedo o in missione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

#### *Articolo 5*

### **Compiti del Consiglio**

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni.

1 ) Delibera i criteri generali per :

1.a) l'assegnazione dei fondi attribuiti al Dipartimento per le sue attività di ricerca;

1.b) l'impiego ed il coordinamento del personale;

1.c) l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione e la destinazione degli spazi assegnati al Dipartimento.

2) Approva:

2.a) la stipula di contratti e convenzioni proposti al Dipartimento o dal Dipartimento;

- 2.b) la costituzione e il funzionamento di centri o laboratori dipartimentali;
- 2.c) entro il 30 Settembre le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta;
- 2.d) il Piano annuale delle ricerche, nonché la relazione sullo Stato della ricerca svolta dal Dipartimento,
- 2.e) entro il 30 Novembre il Bilancio preventivo e entro il 10 Aprile quello consuntivo;
- 2.f) le proposte di istituzione dei Dottorati di ricerca.
- 3) Esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
- 4) Per i settori scientifico-disciplinari elencati nel successivo art. 12 esprime parere:
- 4.a) sulla chiamata dei professori ordinari e straordinari;
- 4.b) sulla chiamata dei professori associati;
- 4.c) sul conferimento di supplenze o di incarichi e sulla stipula di contratti per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nelle aree disciplinari di propria competenza.
- Il parere di cui al punto 4.a) avviene alla presenza dei soli professori ordinari e straordinari; quello di cui al punto 4.b) avviene alla presenza dei professori di ruolo; quello di cui al punto 4.c) avviene alla presenza dei professori di ruolo e dei ricercatori.
- Le deliberazioni di cui ai punti 2.d), 3) avvengono alla presenza dei soli professori di ruolo e dei ricercatori.
- 5) Nomina i propri rappresentanti nei Centri ove previsto.

*Articolo 6*  
***Il Direttore del Dipartimento***

Il Direttore del Dipartimento rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università della Calabria; esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa in vigore.

Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia del Dipartimento che abbiano optato per il tempo pieno e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

In mancanza di professori di prima fascia, ovvero in caso di impedimento di questi ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione del Dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia a tempo pieno eletto con le medesime modalità.

Il Direttore è nominato dal Rettore e dura in carica quattro anni accademici.

L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione; in caso di parità prevale il più anziano in ruolo. L'elettorato attivo nell'elezione del Direttore del Dipartimento è riservato ai membri del Consiglio di cui alle lettere "a", "c", "d" ed "e" del secondo comma dell'art. 4 del presente Regolamento. Le votazioni per l'elezione del Direttore del Dipartimento sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione della votazione di ballottaggio. In caso di ballottaggio le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia del Dipartimento nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore.

Il decano provvede alla nomina della commissione elettorale, costituita da tre membri del Consiglio di Dipartimento, fra cui almeno un professore di prima fascia come presidente.

Il Consiglio di Dipartimento può revocare la fiducia al Direttore quando la revoca venga espressamente richiesta da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento con un apposito punto all'OdG del Consiglio e votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale del Consiglio di Dipartimento contenente la deliberazione di sfiducia verrà inviata al Rettore per i provvedimenti di competenza.

Per la carica di Direttore di Dipartimento è prevista una indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore; resta in carica per la durata del mandato del Direttore e decade con esso.

Il Direttore, sentita la Giunta, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un funzionario amministrativo, in possesso dei requisiti necessari, cui affidare l'incarico di Segretario amministrativo. L'incarico di Segretario amministrativo ha durata quadriennale.

#### *Articolo 7*

#### ***La Giunta di Dipartimento***

La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore. La Giunta è costituita da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori; essa dura in carica quattro anni. Fa parte della Giunta il Segretario amministrativo con voto consultivo. Le elezioni della Giunta sono indette dal Direttore. I membri della Giunta sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive componenti. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Nel caso in cui uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, o sia impedito per un periodo di oltre tre mesi, si provvede alla sua sostituzione mediante surroga, secondo l'ordine delle preferenze riportate nell'ultima votazione. In mancanza di eleggibili che abbiano riportato preferenze nell'ultima votazione, il Direttore, entro trenta giorni, indice un'elezione suppletiva per reintegrare la Giunta. Il mandato del nuovo membro avrà la medesima scadenza degli altri componenti.

## *Articolo 8* **Compiti della Giunta**

La Giunta ha compiti consultivi e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni. Le riunioni della Giunta sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Ha potere deliberante sulle materie e sulle questioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio. In quest'ultimo caso dovranno però essere presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e palese dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Spettano inoltre alla competenza della Giunta le materie ad essa demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La Giunta organizza i propri lavori nelle forme che giudica più opportune. Ai lavori della Giunta il Direttore può far intervenire, a titolo consultivo, altri membri del CdD, nonché persone estranee al Dipartimento. Dei lavori della Giunta è redatto un processo verbale da parte del Segretario amministrativo.

La Giunta può nominare commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

I verbali della Giunta vengono approvati nella seduta successiva con un apposito punto all'Ordine del Giorno.

## *Articolo 9* **Centri ( o Laboratori) Dipartimentali**

Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri, possono essere costituiti all'interno del Dipartimento di Economia e Statistica:

- a) Centri (o Laboratori) dipartimentali di ricerca;
- b) Centri (o Laboratori) dipartimentali di servizio;
- c) Centri (o Laboratori) dipartimentali di sperimentazione;
- d) Centri (o Laboratori) dipartimentali di documentazione scientifica.

Tali Centri (o Laboratori) sono regolati da propri Regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento e possono essere diretti da un professore o da un ricercatore in servizio presso l'Università della Calabria. Il Coordinatore del Centro (o laboratorio) deve inviare entro il mese di settembre di ogni anno al Direttore del Dipartimento, per l'approvazione da parte del Consiglio, un rapporto sulla attività svolta dal centro (o Laboratorio) medesimo.

Il Coordinatore del Centro (o Laboratorio) deve, altresì, inviare al Co. Co. P., entro la fine di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte.

I Centri (o Laboratori) di cui alla lettera a), b),c), e d) potranno essere disattivati con delibera del CdD, quando non venga presentata la relazione sull'attività svolta entro sei mesi dalla data in cui essa è dovuta.

I Centri (o Laboratori) dovranno inoltre attenersi a quanto previsto nel Regolamento Generale di Ateneo.

*Articolo 10*  
***Approvazione del presente Regolamento***

Il presente regolamento, nonché ogni sua modifica o integrazione, è approvato nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto dell'Università.

*Articolo 11*  
***Disposizioni regolamentari interne***

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio di Dipartimento si doterà dei seguenti atti, in conformità alle procedure previste dalla legge e dallo Statuto:

- Regolamento per l'amministrazione e la finanza del Dipartimento;
- Regolamento per il procedimento amministrativo e per il diritto di accesso agli atti del Dipartimento.

*Articolo 12*  
***Settori scientifico - disciplinari***

Il Dipartimento è competente per tutte le discipline rientranti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA  
MAT/09 RICERCA OPERATIVA  
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE  
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA  
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA  
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE  
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  
SECS-P/05 ECONOMETRIA  
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA  
SECS-P/12 STORIA ECONOMICA  
SECS-S/01 STATISTICA  
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA  
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA  
SECS-S/04 DEMOGRAFIA  
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE  
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE  
ATTUARIALI E FINANZIARIE  
INF-01 INFORMATICA  
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA